2026/2633

24.11.2026

DECISIONE (PESC) 2026/2633 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2026

che modifica la decisione (PESC) 2024/1472 relativa all'Accademia diplomatica dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 28 paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1472 ([1]), relativa all'Accademia diplomatica dell'Unione europea («EUDA»).

(2) A norma dell'articolo 13 della decisione (PESC) 2024/1472, il Consiglio è tenuto a riesaminare tale decisione entro il 31 dicembre 2026. A tal fine, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è tenuto a presentare, sulla base di una valutazione indipendente ed esterna, una relazione sull'EUDA e sulle prestazioni del Collegio d'Europa nell'attuazione delle attività di istruzione e formazione dell'EUDA («relazione»).

(3) Il 6 ottobre 2026 l'alto rappresentante ha presentato la relazione al Consiglio. La relazione contiene una serie di raccomandazioni volte a migliorare il funzionamento dell'EUDA.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2024/1472,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2024/1472 è così modificata:

1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

Capo dell'EUDA

1. Il capo dell'EUDA ("capo"):

a) è responsabile della gestione generale dell'EUDA;

b) è responsabile della supervisione delle relazioni dell'EUDA con la rete delle accademie diplomatiche nazionali e con i direttori della formazione dei ministeri degli Affari esteri degli Stati membri;

c) ha il compito di assicurare il coordinamento generale dell'EUDA e la coerenza con le priorità della PESC dell'Unione sotto la responsabilità dell'alto rappresentante, in particolare ai fini dell'attuazione dell'articolo 10;

d) assicura la produzione periodica di rapporti di valutazione del programma di formazione e delle sue componenti e trasmette tali rapporti al comitato direttivo;

([1]) Decisione (PESC) 2024/1472 del Consiglio, del 21 maggio 2024, relativa all'Accademia diplomatica dell'Unione europea (GU L, 2024/1472, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1472/oj).

e) fornisce consulenza e sostegno ai lavori del comitato direttivo e informa il Comitato direttivo di tutte le attività pertinenti relative al programma di formazione;

f) informa il comitato direttivo della proposta di bilancio per l'EUDA e dell'esecuzione del bilancio; e

g) lavora in stretta consultazione con la Commissione e mantiene contatti regolari con le autorità competenti delle altre istituzioni e degli altri organi dell'Unione e degli Stati membri.

2. Il capo è il membro del personale che occupa il posto di "capo divisione" della divisione responsabile dell'apprendimento e dello sviluppo presso il SEAE.»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 6* bis

Direttore dell'EUDA

1. Il direttore dell'EUDA ("direttore") è competente per:

a) l'elaborazione del progetto di programma di formazione e la sua presentazione al comitato direttivo per approvazione;

b) l'attuazione delle attività di istruzione e formazione del programma di formazione, compresi l'elaborazione dei corsi, il monitoraggio del programma nonché il tutoraggio e l'affiancamento dei partecipanti all'EUDA;

c) la comunicazione sistematica di tutte le attività di istruzione e formazione dell'EUDA al capo e al comitato direttivo; e

d) la rappresentanza dell'EUDA nelle questioni relative al suo programma di formazione, compresa la cooperazione con i portatori di interessi di cui agli articoli 9 e 10.

2. Il direttore è assunto dal Collegio d'Europa a seguito di una procedura di selezione aperta, trasparente e competitiva, che è condotta mediante la pubblicazione di un avviso di posto vacante destinato a candidati corrispondenti a un determinato profilo, previo consenso dell'alto rappresentante.»;

3) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il programma di formazione definisce le responsabilità del personale del Collegio d'Europa incaricato della sua esecuzione.»;

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

Cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e con le accademie diplomatiche degli Stati membri

L'EUDA coopera strettamente con la Commissione e stabilisce stretti legami con altre istituzioni dell'Unione e con gli organi o gli organismi competenti dell'Unione, in particolare con l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza, l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa, nonché con le accademie diplomatiche degli Stati membri.»;

5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

Cooperazione con organizzazioni internazionali e paesi terzi

L'EUDA coopera con le organizzazioni internazionali e altri attori pertinenti, quali gli istituti di istruzione e formazione e le accademie diplomatiche dei paesi terzi.»;

6) l'articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) seleziona i partecipanti tra i candidati proposti dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione e da altri organi dell'Unione coinvolti nelle relazioni esterne.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Sulla base di una valutazione del SEAE, il comitato direttivo può decidere di nominare partecipanti all'EUDA, caso per caso, e a seguito delle richieste presentate da altri organi dell'Unione coinvolti nelle relazioni esterne.»;

7) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

Riesame

1. Il Consiglio riesamina la presente decisione entro il 31 dicembre 2026. A tal fine, entro il 31 agosto 2026 l'alto rappresentante presenta, sulla base di una valutazione indipendente ed esterna, una relazione sull'EUDA e sulle prestazioni del Collegio d'Europa nell'attuazione delle attività di istruzione e formazione dell'EUDA.

2. Su richiesta del capo, in consultazione con il comitato direttivo, una valutazione indipendente ed esterna esamina l'EUDA e le prestazioni del beneficiario della sovvenzione di cui all'articolo 5 entro la fine del secondo anno di attuazione delle attività di istruzione e formazione di cui all'articolo 3.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. HEYDON